



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 54 del 21/05/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NELLA SEMICARREGGIATA DELLA VIA PRAGA, LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STESSA DAL GIORNO 21.05.2024 FINO A ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Prot. 18214 del 16/05/2024, è pervenuta una richiesta, a cura della Ditta Beltrami Costruzioni S.P.A., al fine di ottenere l'emissione dell'ordinanza di istituzione del doppio senso di circolazione nella semicarreggiata in via Praga, per eseguire i lavori di allargamento della stessa nella semicarreggiata rimanente, dal 20 maggio 2024 e sino a ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE per eseguire i lavori stradali indicati nella richiesta, ovvero allargamento della carreggiata, si rende necessario istituire un doppio senso di circolazione, con riduzione della carreggiata esistente;

CONSIDERATO di dover disciplinare la circolazione stradale nella via Praga, attraverso una deviazione della sede stradale attraverso un doppio senso di circolazione nella semicarreggiata non interessata dai lavori;

DATO ATTO CHE i lavori di allargamento sede stradale sull'altra parte della semicarreggiata, verranno eseguiti a partire dal 21 maggio 2024 fino alla fine dei lavori;

PRESO ATTO dell'elaborato tecnico che rappresenta l'area interessata dai lavori;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

ORDINA

l'istituzione del doppio senso di circolazione nella semicarreggiata della via Praga, dal 21 maggio 2024, fino ad alla conclusione dei lavori al fine di consentire l'ampliamento della carreggiata.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;
- **come da accordi intercorsi con questi uffici la Ditta provvederà alla predisposizione di operatori movieri per facilitare la circolazione veicolare**

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A. Responsabile del Cantiere Vincenzo Ghiani;

Viene trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Ditta trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 21/05/2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia



COMUNE DI CAPOTERRA
